



REGIONE TOSCANA
Società della Salute della Lunigiana
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla

STRUTTURA DECRETANTE

UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO LUNIGIANA

UCA n. 46

Dirigente Decretante : **DOTT. MARCO FORMATO**

Responsabile della Struttura Proponente : **DOTT. MARCO FORMATO**

Responsabile del Procedimento: **DOTT. SSA EUGENIA FOLEGNANI**

STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO N. 111 del 27 Giugno 2024

Oggetto: Affidamento incarico giudiziale per ricorso al TAR Liguria contro atto del Comune di Vezzano Ligure (SP) del 10 giugno 2024

Oggetto: Affidamento incarico giudiziale per ricorso al TAR Liguria contro atto del Comune di Vezzano Ligure (SP) del 10 giugno 2024

**IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELLA LUNIGIANA**

VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – Società della Salute e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l'art. 7, comma 2, recante: “La Società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La Società della Salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell'Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 26/06/2019 “Nomina del Vicepresidente”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute, al quale ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto per il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 16/01/2023;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci n. 7 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.7 del 19/12/2023 “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2024”;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 4/03/2024 “Approvazione Programma Operativo Annuale (POA) 2024”;

PREMESSO CHE:

- i Carabinieri della Stazione di Licciana Nardi, con provvedimento ex art 403 c.c. del 5 aprile 2024 successivamente convalidato dal Tribunale per i Minorenni di Genova, hanno allontanato dalla famiglia due minori residenti con i genitori a Vezzano Ligure, e temporaneamente domiciliati in Licciana Nardi, per inserirli presso la Struttura Comunità educativa di Borghetto Vara;
- i Servizi Sociali della Società della Salute, visto che i minori ed i loro genitori, al momento dell'inserimento in struttura erano residenti in Vezzano Ligure hanno immediatamente messo al corrente dei fatti i Servizi Sociali di quel Comune invitandoli a provvedere al pagamento della retta;
- il Comune di Vezzano Ligure con nota del 10 aprile 2024 ha negato la propria competenza a sostenere gli oneri economici in favore dei minori in parola che, a suo dire dovrebbero ricadere in capo al Comune di Licciana Nardi e quindi alla Società della Salute della Lunigiana, e che vi sarebbe stata una strumentalizzazione del c.d. criterio della residenza al fine di "rimpallare" la competenza tra Enti "senza nessun riguardo per l'effettiva tutela dei minori";
- è agli atti di questa SDS lo scambio di corrispondenza tra i Servizi Sociali del Comune di Vezzano Ligure e di quelli della SDS medesima;

PRESO ATTO, altresì, della nota del 10 Giugno 2024 con la quale il Responsabile dell'Area Amm.va e politiche sociali del Comune di Vezzano Ligure ha ribadito di non avere alcuna competenza in merito, in quanto, a suo dire, i minori risultano residenti nel loro Comune perché vi era stata la mancata iscrizione anagrafica degli stessi nel Comune di Licciana Nardi;

VISTO l'art 6 comma 4 della L. 328/2000 secondo cui gli oneri connessi alla degenza di un soggetto presso strutture residenziali, sono imputabili all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza;

RITENUTO pertanto che, in ossequio ai dettami della legge n. 328/2000, gli oneri economici dovuti per il mantenimento dei due minori in parola nella struttura di accoglienza siano di competenza del Comune di Vezzano Ligure, debitamente avvisato, ove i minori ed i loro genitori erano residenti al momento dell'inserimento nella struttura;

PRESO ATTO che la Struttura Comunità educativa di Borghetto Vara ha ospitato i minori fino al 10/06/2024 e che successivamente a tale data i minori sono stati trasferiti presso altre strutture come comunicato al Comune di Vezzano Ligure con nota del 7/06/2024;

RITENUTO necessario adire il Tribunale Amministrativo regionale della Liguria per ottenere l'annullamento delle due note sopra dette e di qualunque altro atto presupposto o successivo emesso dal Comune di Vezzano Ligure ed individuare l'Ente competente all'assunzione degli oneri di cui all'art 6 comma 4 della L 328/2000 in favore dei minori in oggetto;

CONSIDERATO che la SdS Lunigiana non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno di un incarico legale giudiziale;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale "le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

VISTO l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’Avvocato Edi Spinelli, consulente legale di questa Società della Salute, trasmesso con nota del 21 giugno 2024, conservata agli atti d’ufficio, per l’importo pari ad € 3.576,04 oltre al contributo unificato di € 650, per l’importo complessivo di € 4.226,04;

DATO ATTO che il preventivo di spesa rientra nei parametri Forensi Civili di cui al DM 55/2014, le cui tabelle sono state aggiornate con D.M n.147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;

RITENUTO che la natura specifica dell’incarico consente il suo conferimento ad hoc, seppur nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa, in quanto l’Avv.to Edi Spinelli ha seguito la fase stragiudiziale della situazione e pertanto è a conoscenza degli atti e visto che la necessita di presentare ricorso al TAR in tempi ristretti non consente di avviare procedure comparative;

RITENUTO, quindi :

- di affidare l’incarico giudiziale per la proposizione del ricorso al TAR Ligure nella vertenza in parola all’avvocato suddetto, in quanto tale professionista possiede le capacità necessarie all’assistenza in giudizio in relazione al procedimento di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE, per l’ affidamento in argomento, è stato assunto, in adempimento degli obblighi ai soli fini di tracciabilità dei flussi finanziari, come da deliberazione Anac n. 582 del 13/12/2023 il seguente CIG B243D459F6;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in relazione al destinatario finale del presente atto;

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di presentare il ricorso al TAR Liguria in tempi brevi;

FATTO PRESENTE che presso l'Ufficio di Coordinamento Amm.vo della SdS Lunigiana è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Eugenia Folegnani, il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il provvedimento del quale si propone l'adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023, di conflitto di interesse in relazione al destinatario finale del presente atto;

CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore n. 2 del 29.01.2010

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

DI CONFERIRE all'Avv.to Edi Spinelli incarico giudiziale per ricorso al TAR Liguria contro atto del Comune di Vezzano Ligure del 10 Giugno 2024;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad 4.226,04 (comprensiva della cassa previdenziale 4% pari ad € 137,54 e del contributo unificato pari ad € 650) alla voce di costo "Altri oneri di gestione SdS" del bilancio di previsione anno 2024 ove è prevista la relativa copertura economica;

DI LIQUIDARE all'Avv.to Edi Spinelli, a procedimento concluso, l'importo pari ad € 4.226,04 come sopra specificato;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il controllo previsto ai sensi dell'art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio:

IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
F.to Dott. Marco Formato

DECRETO N° 111 del 27/06/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRÀ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 27 Giugno 2024

F.to Il Funzionario Incaricato
della pubblicazione